

PROVINCIA DI GROSSETO


Area Segretaria Generale Servizio Personale

IP N. 789/2018

ATTO PRESIDENZIALE N. 67 DEL 27/07/2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento Provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

Il presente Decreto e' stato pubblicato all'Albo informatico dell'Ente in data 27/07/2018



PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N.267

**AREA SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO PERSONALE**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/~~contrario~~.

Grosseto, 26/7/2018

IL DIRIGENTE
Avv. Emilio Ubaldino

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/~~contrario~~

Grosseto, 26/7/2018


IL DIRIGENTE
Avv. Emilio Ubaldino

PARERE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere di conformità del Segretario Generale: favorevole/~~contrario~~

Grosseto, 26/7/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emilio Ubaldino



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- la legge 56/2014 (Delrio) che ha ridefinito gli Organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e Regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio ed Assemblea, come definite puntualmente dalla legge 56/2014; VISTO l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce a comuni e province autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO che, ai sensi del successivo art. 7, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

VISTO l'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel decreto legislativo stesso;

VISTO l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale recita: "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio" ;;

RICHIAMATI l'art. 89, comma 2 e le disposizioni del titolo IV del D.Lgs 267/2000, che specificano le materie sulle quali si esercita la potestà regolamentare degli enti locali, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale;

VISTO il vigente statuto provinciale;

RICHIAMATO l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016);

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016:

- *"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";*
- *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o*

l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

• *“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”;*

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTA la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, predisposto dall'Area Lavori pubblici e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che nella delegazione trattante del 12/07/2018, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono recepiti nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

per quanto tutto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare l'allegato Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto presidenziale.
3. di comunicare il presente provvedimento ai tutti i dirigenti, alle OO.SS. Alla RSU.
4. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e nella sezione del portale Amministrazione Trasparente.

IL PRESIDENTE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna



Costituiscono parte integrante e sostanziale di essa i seguenti allegati:
A "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016."

PROVINCIA di GROSSETO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 113
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 n. 50**

Approvato con **ATTO PRESIDENZIALE N. 67 DEL 27/07/2018**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi e finalità pag. 3

Art. 2 – Campo di applicazione pag. 3

Art. 3 – Soggetti beneficiari pag. 4

CAPO II – COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO

Art. 4 – Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche pag. 4

Art. 5 – Conferimento degli incarichi pag. 5

Art. 6 – Riparto delle somme e loro liquidazione pag. 6

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 7 – Termini per le prestazioni pag. 7

Art. 8 – Penalità per incremento dei costi e dei tempi previsti pag. 7

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9 – Pagamento del compenso pag. 8

Art. 10. Copertura assicurativa pag. 8

Art. 11. Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante pag. 9

Art. 12. Informazione e trasparenza pag. 9

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 – Disposizioni transitorie pag. 9

ALLEGATO A1 pag. 11

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato con D. Lgs. 19.04.2017, n. 56, di seguito indicato anche come "codice" e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche nell'ambito di procedimenti di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche. Gli incentivi a valere sulle somme del fondo cui all'art. 4 sono riconosciuti per le attività di:
 - Programmazione della spesa per investimenti, (piano triennale e annuale opere pubbliche e predisposizione elenco biennale servizi e forniture in conto capitale);
 - Valutazione preventiva dei progetti, (validazione progetti ai sensi dell'art. 26 del Codice);
 - Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (elaborazione degli atti di gara e dei relativi allegati nonché dello schema di contratto);
 - Responsabile Unico del Procedimento (per opere, servizi e forniture in conto capitale ai sensi dell'art. 31 del Codice);
 - Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione per i lavori, nonché collaudo statico ove necessario, ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture,

nonché ai collaboratori tecnici e/o amministrativi di coloro che sono addetti a tali compiti, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, così come identificati con determinazione del competente Responsabile di Area o di Servizio.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche
 - le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni
 - tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta
 - i contratti di appalto e le concessioni di servizi di cui all'art. 17 del Codice

- i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore ai 40.000 euro, con eccezione dei servizi e le forniture superiori a € 30.000 i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23, comma 15 del Codice e s.m.i.; in entrambe le ipotesi deve essere necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione.
- 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Responsabile dell'Area o del Servizio potrà erogare i citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione delle opere pubbliche o lavori, secondo le modalità previste al successivo art. 8.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 2, nelle loro varie componenti tecniche e amministrative e precisamente:
 - a) il responsabile della programmazione della spesa per investimenti (non partecipano alla ripartizione degli incentivi i responsabili della programmazione di spese correnti)
 - b) i dipendenti preposti alla valutazione preventiva dei progetti, secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice
 - c) i dipendenti preposti alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara (redazione bandi, capitolati, contratti, lettere di invito e adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto)
 - d) i dipendenti preposti al controllo dell'esecuzione del contratto
 - e) il RUP
 - f) i dipendenti incaricati dell'ufficio di direzione dei lavori e l'incaricato della direzione dell'esecuzione
 - g) i dipendenti che collaborano, partecipando direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività di cui alle precedenti lettere.
2. In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai dirigenti non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle loro attività sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato. Qualora un ruolo qualsiasi nell'ambito delle attività di cui al comma precedente venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia.

Capo II Costituzione e riparto del fondo

Art. 4. Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (al netto di IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura. Il fondo non è soggetto a rettifiche qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.
2. Nel caso di lavori, servizi o forniture, supplementari ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 7, l'importo del fondo gravante sul singolo investimento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.
3. Il Responsabile dell'Area o del Servizio ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'investimento per ciascun lavoro, servizio o fornitura, lo stanziamento destinato per l'80 per cento alla remunerazione del Personale Interno (parametro **Pi=80% Fondo**) che sarà chiamato a partecipare alle attività di cui al precedente art. 3.

4. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno vanno ad incrementano la quota del fondo di cui al comma successivo.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo per le funzioni tecniche (parametro **Inn=20%Fondo**) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, ivi compresa la necessaria formazione ed aggiornamento.
7. L'importo dell'incentivo è stabilito in rapporto all'entità e complessità dell'affidamento e viene calcolato come segue:

Importo posto a base di gara, al netto dell'IVA per lavori	
fino ad € 2.000.000,00	2,00%
oltre € 2.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art 35 c.1 lett a) del Codice	1,90%
tra la soglia di cui all'art 35 c.1 lett a) del Codice e sino a € 10.000.000,00	1,80 %
oltre € 10.000.000,00	1,70%

Importo posto a base di gara, al netto dell'IVA per servizi e forniture	
fino ad € 40.000	2,00%
oltre € 40.000,00 e sino alla soglia di cui all'art 35 c.1 lett a) del Codice	1,90%
oltre la soglia di cui all'art 35 c.1 lett a) del Codice	1,80 %

Art. 5. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività relative alle fasi di cui all'art. 1 sono effettuati preliminarmente con provvedimento del Dirigente o del Responsabile del Servizio, su proposta del RUP, utilizzando la scheda che come Allegato A1) al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli affidamenti dovranno garantire, sulla base della professionalità, esperienza e specializzazione richiesta dal tipo di intervento, una opportuna rotazione e partecipazione di tutto il personale sia esso tecnico che amministrativo.
2. Il mancato rispetto di tutto quanto previsto dal comma precedente configura condotta sanzionabile ai fini della trasparenza e anticorruzione
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare il nominativo del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art.1 nonché dei loro collaboratori; in apposita scheda tecnica collegata all'atto di nomina dovranno essere esplicitati l'importo totale del progetto, il tipo di prestazione e/o ruolo attribuito a ciascun dipendente, la percentuale individuale e i tempi assegnati.
4. L'atto di conferimento dell'incarico indicherà anche i collaboratori tecnici/amministrativi ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1. Gli stessi saranno individuati sulla base della professionalità posseduta e secondo il principio di trasparenza, pari opportunità e rotazione degli incarichi.
5. Lo stesso Dirigente o Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca,

e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

6. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti incaricati e i loro collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza. L'inadempienza ai propri compiti dovrà essere contestata per iscritto al dipendente dal responsabile del servizio interessato all'affidamento. Il dipendente avrà facoltà di esporre le proprie ragioni nel termine di 15 giorni dalla contestazione, con una comunicazione scritta al responsabile del servizio ed al dirigente di riferimento. Nei successivi 15 giorni gli stessi dovranno comunicare l'accoglimento o il mancato accoglimento delle ragioni esposte dal dipendente, esplicitandone le motivazioni.

Art. 6. Riparto delle somme e loro liquidazione

1. L'80% del Fondo viene ripartito tra i soggetti indicati dall'art. 3 esclusi i dirigenti, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nei commi seguenti.
2. La ripartizione fra i vari dipendenti è effettuata dal dirigente competente secondo le percentuali riportate nella seguente tabella.

PER I LAVORI		
Attività Svolta	% Titolare incarico	% Collaboratori tecnici e amministrativi
Programmazione della spesa per investimenti	5%	2%
Verifica preventiva dei progetti	4%	0%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	11%	2%
Responsabile Unico del Procedimento	10%	5%
Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione del Contratto	42%	15%
Collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	3%	1%
Totale	75%	25%

PER SERVIZI E FORNITURE		
Attività Svolta	% Titolare incarico	% Collaboratori tecnici e amministrativi
Programmazione della spesa per investimenti	8%	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	11%	4%
Responsabile Unico del Procedimento	15%	15%

Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione del Contratto	25%	10%
Collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	4%	1%
Totale	68%	32%

3. I soggetti titolari dell'incarico sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici e amministrativi sono coloro che partecipano alle singole attività specifiche.
4. Qualora il RUP o altro dipendente assuma più ruoli fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, ha diritto ad un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni ruolo, in ragione delle maggiori responsabilità.
5. L'incarico di RUP è normalmente attribuito al Dirigente/Responsabile del Servizio a cui finanziariamente l'intervento è riferibile, salvo diverso provvedimento espresso.
6. La corresponsione degli incentivi a tutto il personale avverrà a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo, del C.R.E. o Certificato regolare fornitura o Servizio.
7. In merito al rispetto dei tempi non sono computati i casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali come ad esempio terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere, l'espletamento del servizio o la consegna della fornitura. Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative.
8. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio o nei relativi allegati devono essere sempre indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8. Penalità per incremento dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione, negli atti contrattuali relativi agli affidamenti e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 2, del codice ovvero a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non è corrisposto alcun incentivo ai dipendenti interessati.
6. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, la quota parte di incentivo degli stessi viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico dell'attività, sulla base della relazione asseverativa di cui al successivo art. 9, comma 1.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto a seguito della ultimazione dell'opera e dell'adozione degli atti di cui all'art. 6 comma 6. Il responsabile del servizio dovrà redigere al termine di ogni attività svolta dai dipendenti una relazione asseverativa.
2. In seguito, sulla base della determina di liquidazione predisposta dal Responsabile dell'area o del servizio in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, l'ufficio stipendi provvederà al pagamento.
3. Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 6, comma 8, prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti da altre amministrazioni pubbliche e i relativi compensi.
4. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo non può richiedere la retribuzione di ore di lavoro straordinario effettuate per le attività disciplinate dal presente regolamento, ma ha diritto al recupero delle stesse.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
6. La quota del 20% destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini e per la formazione del personale viene accantonata, con atto del Dirigente o del Responsabile del servizio, contemporaneamente alla determina a contrarre e confluisce ad implementare un fondo apposito a destinazione vincolata.
7. Tale fondo può essere anche destinato a:
 - il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 10. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; ad integrazione delle coperture assicurative dell'ente, qualora non presenti o non completamente rispondenti, le somme saranno inserite nel quadro economico dei lavori. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Art. 11. Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5 del Codice, per le funzioni tecniche svolte dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati è tenuto a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione appaltante, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto sulla base delle classi di importo di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento.
2. L'80% di tale somma è destinato al personale che ha svolto le attività di stazione appaltante per conto dell'ente o degli enti convenzionati, come individuato con provvedimento del dirigente responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie.
3. Il dirigente responsabile del servizio liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti, dopo l'aggiudicazione della gara da parte dell'ente convenzionato.

Art. 12. Informazione e trasparenza

1. L'Amministrazione provinciale provvede ad informare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le rappresentanze sindacali sugli incarichi affidati, sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse le informazioni relative ai percettori dell'incentivo con i relativi importi.

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 13. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di affidamenti svolte a decorrere dal 19 aprile 2016, in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Ai fini della scelta della disciplina da applicare al singolo investimento, occorre fare riferimento al momento in cui l'investimento è approvato ed inserito nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio finanziario di riferimento, nonché alle attività relative a contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016.
3. Per i suddetti procedimenti la liquidazione potrà avvenire sulla base dell'accantonamento già effettuato sui rispettivi quadri economici.
4. Per gli investimenti approvati prima della suddetta data si continuano ad applicare la disciplina ed i regolamenti previgenti (regolamento approvato con deliberazione G.P. n. 205 del 22.11.2007 e accordo del 6.10.2014), con la prescrizione che, per quelli approvati successivamente al 25 Giugno 2014, data di entrata in vigore del Dl. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014:
 - il Fondo incentivante è ridotto della quota del 20% destinata all'innovazione

- le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa
- gli incentivi corrisposti nell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo
- non è possibile erogare incentivi alla pianificazione urbanistica
- restano esclusi i lavori di manutenzione, così come qualificati dal D Lgs. 163/2006 e dal regolamento di attuazione (D.P. R. 207/2010) a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione
- ai fini della quantificazione delle risorse del fondo si applicano le penalità di cui al precedente art. 8.

Allegato A1) Scheda di conferimento degli incarichi

Prot.

del

OGGETTO:

Nomine ai sensi del codice dei contratti pubblici e del D.Lgs.81/2008 e smi.

IL DIRIGENTE

- Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 31/03/2017 con il quale è stato confermato alla sottoscritta Dott.ssa Silvia Petri l'incarico di Dirigente dell'Area Viabilità e Trasporti a decorrere dal 31.03.2016;
- Visto il Codice degli appalti pubblici D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Visto gli artt. 89, 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Preso atto che i dipendenti individuati possiedono i requisiti per assolvere l'incarico assegnato;
- Sentiti l'interessati che hanno manifestato la propria disponibilità;

DISPONE

In qualità di Dirigente dell'Area Viabilità e Trasporti, di effettuare la seguente nomina:

(art. 101 D.Lgs. 50/2016, artt. da 89 a 92 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Responsabile del Procedimento | 7) C.S.E. |
| • Progettisti: | 8) Programmazione della spesa per investimenti |
| • Direttore dei Lavori: | 9) Verifica dei Progetti |
| 4) Direttore Operativo: | 10) Procedure di bando e di esecuzione di contratti pubblici |
| 5) Ispettore di Cantiere | 11) Collaudo |
| 6) C.S.P. | 12) Collaboratori tecnici e Amministrativi |

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri

